



Nella risposta citare  
protocollo, classifica e data

Roma, 23 MARZO 1990

Ministero  
della Marina Mercantile  
DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO  
MARITTIMO E DEI PORTI

Al LE CAPITANERIE DI PORTO

LORO SEDI

Divisione XVII  
Prot. N° 517180/10 Allegati  
A: 2 P: 6

Risposta al Foglio del  
Dir. Sec. N°

11686 OGGETTO: Legge 5 maggio 1989, n. 160 di conversione del D.L.  
4 marzo 1989, n. 77.  
Nuovi criteri per la determinazione dei canoni per le  
concessioni demaniali marittime - Decreto Intermini-  
steriale del 19 luglio 1989.

CIRCOLARE N. 262  
SERIE II  
Titolo: Demanio Marittimo

ALLE DIREZIONI MARITTIME  
LORO SEDI

AGLI ENTI PORTUALI  
LORO SEDI

Com'è noto, il D.L. 4.3.1989, n.77, convertito con  
modificazioni, in legge 5.5.1989, n. 160 concernente "Disposizioni  
urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime", attri-  
buisce al Ministro della Marina Mercantile di concerto con il Mini-  
stro delle Finanze il compito di fissare, ai sensi del 1° comma del-  
l'art. 10, i criteri per la determinazione dei canoni per le conces-  
sioni di aree e pertinenze demaniali marittime e di zone del mare  
territoriale.

In attuazione di tale disposizione è stato predispo-  
sto il decreto interministeriale in data 19.7.1989, che è stato pub-  
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 299 in  
data 23.12.1989.

Al fine di consentire una uniforme applicazione del  
predetto decreto, questo Ministero, di concerto con quello delle Fi-  
nanze, che si è espresso in merito con nota n.54475 del 7.3.1990,  
ritiene di dover emanare le direttive che seguono, riferite ai sin-  
goli articoli delle disposizioni interministeriali.

ART. 1

1° comma: le misure unitarie indicate ai punti a), b) e c) trovano  
applicazione per le concessioni demaniali marittime che svolgono la  
loro efficacia nel 1989 ovvero che, in caso di atto di durata supe-  
riore ad un anno, decorrono dal 1989.

Pertanto gli Uffici in indirizzo dovranno procedere  
alla determinazione definitiva dei canoni di cui tratta i, versati,  
com'è noto, in relazione alle disposizioni impartite con telex n.  
5171303 in data 7.3.1989 e successivo telex di pari numero in data  
/.

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE - PIAZZA DELLO SPIRITO



Roma, \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

*Ministero  
della Marina Mercantile*  
DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO  
MARITTIMO E DEI PORTI

*All* \_\_\_\_\_

*Divisione* \_\_\_\_\_ *Sex* \_\_\_\_\_  
*di N°* \_\_\_\_\_ *Allegati* \_\_\_\_\_

*Risposta al Foglio dei* \_\_\_\_\_  
*Dir.* \_\_\_\_\_ *Sex* \_\_\_\_\_ *N°* \_\_\_\_\_

OGGETTO: \_\_\_\_\_

- 2 -

24.3.1989, in via provvisoria e con la clausola che ne fa salvo il conguaglio.

Nel caso che il conguaglio risulti a favore dell'Amministrazione, i concessionari saranno immediatamente invitati al relativo versamento entro un termine congruamente indicato da codesti Uffici, e comunque non superiore a 30 giorni dalla data di notifica.

Il mancato adempimento potrà costituire motivo per denegare il rinnovo del titolo concessorio.

Nell'ipotesi, invece, di un conguaglio a favore del concessionario, le Autorità Marittime in indirizzo daranno notizia del credito da questi vantato direttamente agli Uffici Finanziari competenti, i quali istaureranno la procedura per il rimborso della somma versata in eccedenza.

2° comma: il secondo comma dell'art. 1 introduce il nuovo parametro relativo alla volumetria del manufatto, sia esso di facile o di difficile rimozione non ancora acquisito allo Stato quale pertinenza; è quest'ultimo il caso di manufatti di difficile rimozione realizzati o realizzandi in regime di concessione mediante atto formale pluriennale che saranno acquisiti (art. 49 Cod. Nav.) allo scadere della concessione, o negli altri casi previsti dagli artt. 42 e 47 Cod. Nav. (revoca - decadenza).

La disposizione prevede una franchigia di mt. 2.70 sia in altezza che in profondità rispetto al suolo (applicabile, per esempio, alle piscine) entro cui non si applica il parametro indicato. Inoltre contempla un tetto massimo oltre il quale cessa l'applicabilità del parametro stesso. Analoghe direttive valgono per le opere incamerate di cui al 1° comma dell'art. 2.

A titolo esemplificativo si allega un esempio di calcolo (All. A).

Nell'esempio All. A, infatti moltiplicando la volumetria di mc. 400 (che è quella del manufatto oltre i mt. 2,70 di franchigia) per l'importo di Lit. 6.000 di cui al comma 1 dell'art. 2, si determina l'importo correlato alla volumetria, pari a Lit. 2.400.000. Occorre, quindi, confrontare tale importo con quello che costituisce il tetto massimo e che si ottiene moltiplicando, nell'esempio di cui trattasi, per Lit. 20.000 la superficie di base del solido che è di mq. 100, determinandolo in Lit. 2.000.000.



Roma, \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

Ministero  
della Marina MercantileDIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO  
MARITTIMO E DEI PORTIAll \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_Divisione \_\_\_\_\_ Sez. \_\_\_\_\_  
Prot. N° \_\_\_\_\_ Allegati \_\_\_\_\_Risposta al Foglio del \_\_\_\_\_  
Div. \_\_\_\_\_ Sez. \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_

OGGETTO: \_\_\_\_\_ - 3 - \_\_\_\_\_

Pertanto, nell'esempio stesso, dovrà conteggiarsi tale ultimo importo. Come indicato, poi, ancora nell'esempio All. A il canone definitivo da applicare sarà costituito dalla sommatoria degli importi A, B e C.

3° comma: tale comma necessita di alcune precisazioni ai fini della sua corretta ed univoca applicazione.

Occorre, innanzi tutto, premettere che l'eccezionalità della disposizione limitativa di cui al 2° comma dell'art. 10 del decreto legge indicato in oggetto e, quindi, del 3° comma dell'art. 1 del decreto interministeriale attuativo, non consente che si faccia riferimento a nozioni estranee alla disciplina giuridica della demanialità marittima dalle quali scaturirebbero interpretazioni estensive della norma stessa.

Ciò posto, deve tenersi conto del fatto che, per espressa disposizione del citato 2° comma dell'art. 10 del decreto legge e, conseguentemente, del 3° comma dell'art. 1 del decreto interministeriale in esame, occorre che si tratti di "utilizzazioni turistiche o ricreative" e che le stesse corrispondano ad un "uso pubblico".

Per quanto concerne la nozione dell'uso pubblico da porre a base dell'accertamento dei presupposti per l'applicazione della normativa in esame, si ritiene che tale nozione debba essere intesa, per un verso, in contrapposizione a quella di "uso privato", già individuato con circolare n. 159 del 1°.4.1976, e, per altro verso, in correlazione ai pubblici usi del mare che costituiscono la naturale destinazione dei beni demaniali marittimi, con l'esclusione di quelle attività che per loro stessa natura, non essendo strettamente connesse alla fruizione delle varie categorie di beni demaniali marittimi o del mare territoriale, possano impiantarsi anche su aree diverse senza che ne resti alterata la funzione.

Tale impostazione appare coerente allo spirito della norma che, nel porre un limite massimo per la determinazione delle misure dei canoni relativamente a tali utilizzazioni, ha inteso agevolare quelle strettamente connesse all'uso normale del demanio marittimo e delle acque costiere senza che si costituiscano incentivi in favore della localizzazione, su tali aree, di altre attività le quali, pur rientrando nel campo del turismo e dell'impiego del tempo libero, possono essere collocate altrove, salvaguardando, in tal mo-



Roma, \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

*Ministero  
della Marina Mercantile*

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO  
MARITTIMO E DEI PORTI

Al \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Divisione \_\_\_\_\_ *Sea* \_\_\_\_\_  
Prot. N.° \_\_\_\_\_ *Alligati* \_\_\_\_\_

Risposta al Foglio del \_\_\_\_\_  
Div. \_\_\_\_\_ *Sea* \_\_\_\_\_ N.° \_\_\_\_\_

OGGETTO: \_\_\_\_\_

- 4 -

do, la migliore destinazione del demanio marittimo ai pubblici usi degli arenili e del mare, in forma libera o aziendale.

Ciò comporta che talune attività, pur potendosi qualificare come attività turistiche e ricreative, non siano da considerarsi fra quelle tipiche sotto il profilo dell'utilizzazione del demanio marittimo e del mare territoriale.

Si citano, ad esempio, i servizi alberghieri, quelli di ristorazione ed altri analoghi, sempre che gli stessi non siano resi in forma strettamente accessoria rispetto a servizi i quali, per loro natura, rientrino fra quelli che debbono invece comportare l'utilizzazione del demanio marittimo.

Un ristorante o un albergo potranno rientrare nell'ambito di applicazione della norma in parola nel caso in cui essi siano inseriti nel contesto di una concessione assentita per l'esercizio di uno stabilimento balneare e a tale utilizzazione primaria siano funzionalmente connessi. Essi, invece, ne saranno esclusi nel caso in cui, pur essendo fisicamente ubicati in un più ampio complesso balneare, risultino aperti anche oltre il periodo della balneazione, assumendo, quindi, una preponderante qualificazione di attività commerciale.

Si sottolinea, infine, che le misure indicate al 3° comma dell'art. 1, nei casi in cui dovranno applicarsi, non dovranno tener conto che della superficie concessa, e ciò pur in presenza di occupazioni dell'area con impianti anche di difficile rimozione siano essi pure pertinenze demaniali marittime.

ART. 2

Nei casi previsti nel 2° comma, la straordinaria manutenzione del bene pertinenziale dovrà essere dichiarata tale dal competente Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime.

Ciò accertato, codesti Uffici sottoporranno la questione a questo Ministero - esprimendo le proprie valutazioni ed il proprio parere - perchè, di concerto con il Ministero delle Finanze, si provveda a determinare la riduzione percentuale della componente del canone riferita alla volumetria nonchè il numero delle annualità per le quali la riduzione svolgerà i suoi effetti.

Con procedura analoga si procederà nei casi indicati nel 3° comma.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO



Roma, \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

*Ministero  
della Marina Mercantile*

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO  
MARITTIMO E DEI PORTI

*All.* \_\_\_\_\_

*Divisione* \_\_\_\_\_ *Sex.* \_\_\_\_\_  
*Prot. N.º* \_\_\_\_\_ *Alligati* \_\_\_\_\_

*Risposta al Foglio del* \_\_\_\_\_  
*Div.* \_\_\_\_\_ *Sex.* \_\_\_\_\_ *N.º* \_\_\_\_\_

OGGETTO: \_\_\_\_\_ - 5 - \_\_\_\_\_

**ART. 3**

L'integrazione della documentazione indicata nell'art. 6 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione trova il suo fondamento nella necessità di disporre dei parametri, quali la volumetria, l'altezza degli immobili, l'indicazione della copertura dell'area con impianti di facile o di difficile rimozione ovvero già incamerati allo Stato, che concorreranno alla formazione della misura del canone.

In particolare si ritiene che l'atto notorio ovvero la dichiarazione sostitutiva, siano richiesti in occasione del primo rilascio di una concessione ovvero in occasione del primo rinnovo della concessione successivamente all'applicazione delle previsioni del Decreto Interministeriale del 19 luglio 1989, ritenendosi sufficiente, per i successivi rinnovi, una dichiarazione del concessionario dalla quale risulti, sotto la sua responsabilità ed a pena di decadenza dalla concessione, che nulla è innovato rispetto all'originaria documentazione.

Nel caso in cui, invece, vi siano modificazioni, occorrerà un nuovo atto notorio o dichiarazione sostitutiva.

Tale procedura potrà essere omessa in presenza delle concessioni di cui al 3° comma dell'art. 1 del D.I..

**ART. 4**

Nelle previsioni dell'art. 4 si possono far rientrare le c.d. spiagge libere attrezzate oppure gli specchi acquei sui quali, pur in presenza di concessione per itticultura, non siano esclusi altri usi quali la navigazione, la balneazione, etc..

**ART. 6**

L'art. 6 si riferisce, innovando, ai c.d. canoni ricognitori nonchè ai canoni stabiliti, per legge, in misura fissa.

In particolare è ampliato il campo d'applicazione per quanto concerne i cantieri navali, che ne possono beneficiare non soltanto se, come in precedenza previsto, dedicati alla sola "costruzione", ma anche se adibiti alle altre attività cantieristiche indicate nello stesso articolo.



Roma, \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

*Ministero  
della Marina Mercantile*  
DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO  
MARITTIMO E DEI PORTI

*All* \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*Divisione* \_\_\_\_\_ *Sez.* \_\_\_\_\_  
*Prot. N.º* \_\_\_\_\_ *Allegati* \_\_\_\_\_

*Risposta al Foglio del* \_\_\_\_\_  
*Div.* \_\_\_\_\_ *Sez.* \_\_\_\_\_ *N.º* \_\_\_\_\_

OGGETTO: \_\_\_\_\_ - 6 -

ART. 7

La determinazione della misura del canone, nelle singole fattispecie, competerà al Capo del Compartimento Marittimo ed il relativo provvedimento potrà essere identificato con il medesimo titolo concessorio ove sarà fatta menzione che "il canone è stato così determinato ai sensi dell'art. 10 del D.L. 4 marzo 1989, n.77, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 1989, n. 160 ed art. 7 del Decreto Interministeriale in data 19 luglio 1989".

ART. 8

Le misure ed i parametri di riferimento indicati nel D.I. sopracitato, possono trovare applicazione, ovviamente, in presenza di concessioni che regolamentano occupazioni materiali di demanio marittimo e/o di specchi acquei, rimanendo escluse le concessioni a contenuto immateriale, quali le servitù, ovvero quelle c.d. a corpo quali, a titolo puramente esemplificativo, la posa di gavitelli, l'attraversamento aereo del demanio marittimo con fili elettrici, l'impianto di cartelli pubblicitari, etc..

In casi del genere dovrà farsi ricorso a tabelle che, concordate con l'Intendente di Finanza, prevedano le misure fisse da applicare per le varie fattispecie.

ART. 9

La misura fissa, come per tutte le altre concessioni di aree demaniali marittime e/o specchi acquei, con l'esclusione indicata nell'art. 9, non dovrà essere inferiore a Lit. 500.000 per anno, con frazionamento, in presenza di concessioni di durata inferiore.

ART. 10

Si precisa che per gli immobili ad uso governativo siti nelle circoscrizioni degli Enti portuali, non è dovuto alcun canone.


Per quanto si riferisce ai rapporti concessori da regolamentare per il 1990, saranno applicati i canoni relativi al 1989 calcolati ai sensi della presente circolare con la clausola del conguaglio, e ciò in attesa di definitive determinazioni in merito.

I L M I N I S T R O  
F.to VIZZINI

p.c.c.  
Capitano di Corvetta (CP)  
Giovambattista DOMINICI

5  
DOM/ca  
ccan/10

## ESEMPIO DI CALCOLO DEI CANONI IN PRESENZA DI:



AREA IN CONCESSIONE MQ. 225  
di cui:

- mq. 125 di area scoperta a;
- mq. 100 coperta con manufatto.

Il manufatto è alto mt. 6,70 ed è  
pertinenza demaniale marittima.  
(cioè già incamerato alla Stato)

## CALCOLO CANONI:

-mq. 125 x Lit. 1.600 = Lit. 200.000 ( per l'area scoperta - art.1  
punto A ) A  
=====

-mq. 100 x Lit. 3.600 = Lit. 360.000 (per l'area occupata dal bene  
pertinenziale - art. 2 comma 1)  
B  
=====

## CALCOLO INERENTE ALLA VOLUMETRIA:

La volumetria da computare è quella a quota da mt. 2,70 a mt. 6,70  
cioè quella di un solido a base quadrata di mq. 100 altezza di  
mt. 4, pari cioè a mc. 400

-mc. 400 x Lit. 6.000 = Lit. 2.400.000 (importo derivato dal calcolo)

-mq. 100 x Lit. 20.000 = Lit. 2.000.000 (tetto massimo - art. 2, 1°  
comma) C  
=====

In questo caso, effettuato il raffronto, deve essere applicata la  
misura di Lit. 2.000.000 invece di quella di Lit. 2.400.000 che deri-  
verebbe dal calcolo.

TOTALE CANONE A + B + C = Lit. 2.560.000